



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

PROC.UN. N. 9-1/2023

Il Giudice designato,

vista la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII, depositata nell'interesse del dott. NICOLA DI LERNIA (C.F. DLRNCL62A11L736Q), residente in Venezia - Chirignago (VE), in qualità di professionista con P.I. 03987990276,

letta la relazione particolareggiata dell'OCC,

esaminati gli atti;

ritenuta l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77 CCII in quanto:

- Sono stati allegati i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- Il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);
- Il debitore non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore nei confronti di NICOLA DI LERNIA (C.F. DLRNCL62A11L736Q);

dispone

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Venezia, www.tribunale.venezia.it e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ordina

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo sin d'ora che, in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

dispone

vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa

anteriore, esclusa la necessità di nomina di un Commissario giudiziale, ritenendo già le parti tutelate dalla vigilanza sull'esecuzione del concordato da parte dell'OCC;

avverte

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

avverte

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto, ivi compresa la pubblicazione, e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione all'istante ed all'OCC.

Venezia, 14.02.2023.

Il Giudice

(dott.ssa Tania Vettore)